

Edilizia (2)

Permesso di costruire convenzionato – Silenzio Assenso

L'istituto del silenzio assenso trova applicazione solo con riguardo al momento provvedimentale successivo alla stipula della convenzione.

T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 514 del 22 agosto 2020.

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo ha fornito, con la sentenza in oggetto, alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso per scadenza dei termini di conclusione del procedimento al permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001.

L'art. 28-bis, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001, in effetti, prevede che *“il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte”*, con ciò richiamando l'art. 20, per cui *“decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”*.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 28-bis, distingue chiaramente i due momenti convenzionamento-formazione del titolo edilizio, prevedendo al comma 2 che *“la convenzione, approvata con delibera del Consiglio Comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume”*, e ciò *“ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi”*.

Dunque, i due momenti sono differenti e la Convenzione – a prescindere dalla natura giuridica che le si vuole attribuire - è soggetta all'approvazione del Consiglio Comunale, essendo essa il presupposto per il rilascio del permesso di costruire.

Secondo il Collegio, da ciò quindi deriverebbe *“che l'istituto propriamente acceleratorio del silenzio assenso possa trovare applicazione solo con riguardo al “momento provvedimentale” successivo alla stipula della convenzione, relativo all'emanazione del titolo edilizio sulla base delle regole generali che presiedono alla sua formazione. Solo con riferimento a tale fase...può ritenersi operante il richiamo alla disciplina dell'art. 20 D.P.R. n. 380/2001”*.